

**DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI**  
**AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA**  
**«TERRE LARIANE»**

**Art. 1.**

L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane», accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti in appresso indicati. L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» è riservata ai seguenti vini:

- «Terre Lariane» Bianco, anche nelle tipologie frizzante e passito;
- «Terre Lariane» Rosso, anche nelle tipologie frizzante, passito e novello;
- «Terre Lariane» Rosato, anche nelle tipologie frizzante e novello;
- «Terre Lariane» Verdesse bianco;
- «Terre Lariane» Chardonnay;
- «Terre Lariane» Pinot bianco;
- «Terre Lariane» Riesling;
- «Terre Lariane» Sauvignon;
- «Terre Lariane» Trebbiano (da Trebbiano toscano);
- «Terre Lariane» Barbera;
- «Terre Lariane» Cabernet sauvignon;
- «Terre Lariane» Merlot;
- «Terre Lariane» Marzemino;
- «Terre Lariane» Croatina;
- «Terre Lariane» Sangiovese;
- «Terre Lariane» Schiava.

**Art. 2.**

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Bianco devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» Rosso e Rosato devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni a bacca rossa idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco.

L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Verdesse bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano), è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca bianca provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

L'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava è riservata ai vini ottenuti da uve a bacca rossa provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dal corrispondente vitigno.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e dei vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, non aromatici, idonei alla coltivazione per le province di Como o di Lecco, fino ad un massimo del 15%.

### **Art. 3.**

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini designati con l'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Como: Albavilla, Albese con Cassano, Albiolo, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Appiano Gentile, Argegno, Arosio, Asso, Barni, Bellagio, Bene Lario, Beregazzo con Figliaro, Binago, Bizzarone, Blevio, Brenna, Brienno, Brunate, Bulgarograsso, Cabiato, Cadorago, Caglio, Cagno, Cantù, Canzo, Capiago Intimiano, Carate Urio, Carimate, Carlazzo, Carugo, Caslino d'Erba, Casnate con Bernate, Cassina Rizzardi, Castelmarte, Castelnuovo Bozzente, Cavallasca, Cermenate, Cernobbio, Civenna, Colonno, Como, Consiglio di Rumo, Corrido, Crema, Cucciago, Dizzasco, Domaso, Dongo, Drezzo, Erba, Eupilio Faggeto Lario, Faloppio, Figino Serenza, Fino Mornasco, Gera Lario, Gironico, Grandate, Grandola ed Uniti, Gravedona, Griante, Guanzate, Inverigo, Laglio, Lambrugo, Lasnigo, Lenno, Lezzeno, Lipomo, Longone al Segrino, Luisago, Lurago d'Erba, Lurate Caccivio, Magreglio, Mariano Comense, Maslianico, Menaggio, Merone, Mezzegra, Moltrasio, Monguzzo, Montano Lucino, Montemezzo, Montorfano, Musso, Nesso, Novedrate, Olgiate Comasco, Oltrona di San Mamette, Orsenigo, Ossuccio, Paré, Pianello del Lario, Pigra, Plesio, Pognana Lario, Pontelambro, Porlezza, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Rodero, Ronago, Sala Comacina, San Fermo della Battaglia, San Siro, Schignano, Senna Comasco, Solbiate, Sorico, Sormano, Tavernerio, Torno, Tremezzo, Trezzone, Uggiate-Trevano, Valbrona, Valmorea, Valsolda, Veleso, Vercana, Vertemate con Minoprio, Villa Guardia, Zelbio;

e dei seguenti comuni di collina e di montagna della provincia di Lecco: Abbazia Lariana, Airuno, Annone di Brianza, Barzago, Barzanò, Bellano, Bosisio Parini, Brivio, Bulciago, Calco, Calolziocorte, Casatenovo, Cassago Brianza, Castello di Brianza, Cernusco Lombardone, Cesana Brianza, Civate, Colico, Colle Brianza, Costamasnaga, Cremella, Dervio, Dolzago, Dorio, Ello, Galbiate, Garbagnate Monastero, Garlate, Imbersago, Introzio, Lecco, Lierna, Lomagna, Malgrate, Mandello del Lario, Merate, Missaglia, Molteno, Monte Marengo, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Oggiono, Olgiate Molgora, Olginate, Oliveto Lario, Osnago, Paderno d'Adda, Perego, Perledo, Pescate, Robbiate, Rogeno, Rovagnate, Santa Maria Hoè, Sirone, Sirtori, Sueglio, Suello, Torre De' Busi, Valgrehentino, Valmadrera, Varenna, Vendrogno, Vercurago, Verderio Inferiore, Verderio Superiore, Vestreno, Viganò.

### **Art. 4.**

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei mosti e dei vini di cui all'art.2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane », per tutte le tipologie, a tonnellate 12 per ettaro.

Le uve destinate alla produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane», devono assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10,00% vol. per «Terre Lariane» Bianco comprese le tipologie Frizzante e Passito;

10,50% vol. per «Terre Lariane» Rosso comprese le tipologie Frizzante, Passito, Novello;

10,00% vol. per «Terre Lariane» Rosato comprese le tipologie Frizzante e Novello;

10,00% vol. «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano toscano);

10,50% vol. per «Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava. E' ammessa l'irrigazione di soccorso.

#### **Art. 5.**

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all'80% per tutti i tipi di vino e al 50% per le tipologie passito.

#### **Art. 6.**

I vini ad indicazione geografica tipica «Terre Lariane» all'atto dell'immissione al consumo devono avere i seguenti titoli alcolometrici volumici totali minimi:

«Terre Lariane» Bianco compresa la tipologia Frizzante 10,50% vol;

«Terre Lariane» Rosso compresa la tipologia Frizzante 11,00% vol;

«Terre Lariane» Rosato compresa la tipologia Frizzante 10,50% vol;

«Terre Lariane» Rosso Novello 11,00% vol;

«Terre Lariane» Rosato Novello 11,00% vol;

«Terre Lariane» Passito Bianco e «Terre Lariane» Passito Rosso 15,00% vol. di cui almeno 12,00% effettivo;

acidità volatile massima: 1,5 g/l;

«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Verdese bianco, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling, Sauvignon, Trebbiano (da Trebbiano Toscano) 10,50% vol.;

«Terre Lariane» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni: Barbera, Cabernet sauvignon, Merlot, Marzemino, Croatina, Sangiovese, Schiava 11,00% vol.

#### **Art. 7.**

All'indicazione geografica tipica «Terre Lariane» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, scelto, selezionato, superiore e similari.